

STATUTO

TITOLO I

PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1 – Costituzione, Denominazione e Scopi

E' costituita, con durata illimitata, l'associazione Unione Industriali Torino ed indicata nel presente Statuto anche come "Unione" o "Associazione".

L'Associazione ha sede legale in Torino, aderisce a Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente territoriale del sistema della rappresentanza dell'industria Italiana per l'area torinese, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa.

Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi che costituisce parte integrante del presente Statuto.

Su delibera del Consiglio generale, l'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, sedi, delegazioni o uffici staccati, anche in relazione all'impegno a realizzare le evoluzioni del sistema organizzativo coerenti alle evoluzioni del contesto esterno, attraverso la partecipazione ai processi di aggregazione previsti dallo statuto confederale.

Art. 2 – Mission e Attività

L'Unione Industriali Torino ha come obiettivo fondamentale (mission) la promozione e la tutela degli interessi dell'impresa e l'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale della propria area territoriale e del Paese.

Tale mission è realizzata con le fondamentali attività istituzionali, di rappresentanza e di servizio.

Sono attività istituzionali:

1. favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;
2. rappresentare, tutelare ed assistere nei limiti del presente Statuto le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società;
3. concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
4. promuovere il dialogo e il confronto con tutte le componenti della società per una efficace rappresentanza politico-organizzativa e per favorire l'affermazione di una cultura d'impresa e di mercato nel Paese, improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;
5. fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti una moderna gestione d'azienda.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) assistere le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti e nella stipula di contratti collettivi di secondo livello;
 - b) esaminare e trattare le controversie collettive ed individuali concernenti le imprese associate;
 - c) provvedere alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole imprese o categorie di imprese;
 - d) accompagnare e stimolare le imprese nei processi di internazionalizzazione e più in generale di sviluppo del proprio business;
 - e) assistere i propri associati in materia di innovazione, trasferimento tecnologico ed apertura verso il mercato digitale globale, svolgendo anche funzione di raccordo tra le imprese e i soggetti della ricerca;
 - f) promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di formazione continua destinate agli imprenditori ed ai loro collaboratori.

L'Associazione non ha fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II

SOCI

Art. 3 – Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Possono aderire all'Unione Industriali Torino le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che abbiano un'organizzazione complessa e che:

- a) siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'Unione, anche secondo quanto disposto dal Codice etico e dei valori associativi;
- d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Le imprese con i requisiti di cui al primo comma sono inquadrate nelle categorie dei soci effettivi e dei soci ordinari di territorio a seconda delle diverse caratteristiche.

Sono soci effettivi:

- le imprese che abbiano un'Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria con sede legale nel territorio della Città metropolitana di Torino o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della predetta area stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito. Per l'ammissione delle imprese cooperative è richiesto il preventivo parere favorevole di Confindustria;
- le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

Sono soci ordinari di territorio le imprese che non abbiano una corrispondente Associazione o Federazione di settore aderente a Confindustria, con sede legale nel territorio della Città metropolitana di Torino o con sede legale in luogo diverso, ma che abbiano comunque nel territorio della suddetta area stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito.

Possono, altresì, aderire in qualità di soci aggregati realtà imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi o soci ordinari di territorio, ma presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarità e raccordo economico con quelle di cui alle due precedenti tipologie.

Il numero dei soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione/Federazione.

Le imprese che hanno i requisiti dei soci effettivi non possono essere associate come soci ordinari di territorio o soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro Imprese dell'Unione Industriali Torino ed in quello di Confindustria, che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

Art. 4 – Rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

Previo istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza.

La relativa delibera è successivamente ratificata dal Consiglio generale nella prima riunione successiva.

Il Consiglio di Presidenza accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione dei soci effettivi e a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti quelle dei soci ordinari di territorio.

Sono disciplinate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

Il rapporto associativo ha la durata minima di due anni e si intende tacitamente rinnovato ove non venga data formale disdetta, con lettera raccomandata a.r. o PEC, sottoscritta dal legale rappresentante, con preavviso di tre mesi rispetto alla scadenza.

Agli effetti contributivi l'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha luogo la notifica dell'ammissione conseguente alla delibera del Consiglio di Presidenza.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 5 – Diritti e doveri

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza all'Unione e al Sistema. Partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

I soci ordinari di territorio hanno gli stessi diritti dei soci effettivi con esclusione della capacità di elettorato attivo e passivo per le cariche di Presidente, Vice Presidente dell'Associazione ed incarichi, anche di rappresentanza esterna, di livello confederale.

I soci aggregati hanno diritto ai servizi, ma non alle prestazioni di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo solo negli organi delle articolazioni interne merceologiche e territoriali.

Tutti i soci, inoltre, hanno diritto:

- di avere attestata la partecipazione al Sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza predisposte dall'Associazione;
- di utilizzare il Logo e i segni distintivi del sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria.

L'adesione all'Unione comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, il Regolamento di attuazione, il Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.

In particolare, i soci devono:

- versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale;
- partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati dall'Unione ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese, nonché quelli richiesti per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi, consentendone l'elaborazione e l'uso all'Associazione per tali fini;
- fornire tutti i dati necessari alla determinazione della misura delle quote associative periodiche, e, per i dati relativi al personale, consentire all'INPS la loro trasmissione all'Associazione, anche a fini statistici, con garanzia del pieno rispetto della riservatezza nei confronti dei terzi e del Codice della privacy.

I soci effettivi e quelli ordinari di territorio non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

Art. 6 – Sanzioni

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

TITOLO III

GOVERNANCE

Art. 7 – Organi associativi

Sono organi dell'Unione Industriali Torino:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente e i Vice Presidenti;
- e) gli Organi di controllo – Proviviri e Revisori contabili;
- f) il Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi e dei soci ordinari di territorio in regola con gli obblighi statuari e con il versamento dei contributi. Partecipano, senza diritto di voto, i soci aggregati.

L'Assemblea è convocata con preavviso minimo di 15 giorni, riducibile ad una settimana in caso d'urgenza.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno di norma entro il primo semestre per l'approvazione annuale del bilancio e della Delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno, ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio vengono calcolati in base al contributo versato, sulla base del numero dei dipendenti corrispondente, secondo la seguente progressione:

- fino a 50 dipendenti, un voto
- da 51 a 100 dipendenti 2 voti
- da 101 a 250 dipendenti, 3 voti
- da 251 a 500 dipendenti, 4 voti
- da 501 a 1000 dipendenti, 5 voti
- oltre i 1000 dipendenti spetta un ulteriore voto per ogni ulteriore numero di 500 dipendenti, senza contare le frazioni.

Per le Aziende la cui delibera contributiva utilizzi criteri diversi dal numero dei dipendenti, si provvederà a ricavare un numero di "dipendenti equivalente" riparametrando quanto versato in rapporto alle quote pro capite di settori analoghi o affini.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Proviviri, il Direttore Generale e il Vice Direttore.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a) eleggere, ogni quadriennio pari, il Presidente e i Vice Presidenti ed approvare il relativo programma di attività;
- b) eleggere, ogni biennio dispari, i componenti elettivi del Consiglio generale;
- c) eleggere, ogni quadriennio dispari, i Proviviri e i Revisori contabili;
- d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- e) approvare la Delibera contributiva e il bilancio consuntivo;

- f) modificare il presente Statuto;
 - g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
 - h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.
- La Delibera contributiva e il bilancio consuntivo approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Art. 9 – Consiglio generale

1. Il Consiglio generale è composto da:

- il Presidente, i componenti del Consiglio di Presidenza, l'ultimo Past President, purché espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici, i Presidenti delle componenti territoriali e merceologiche di cui all'elenco allegato al presente Statuto sotto la lettera "A", il Presidente del Comitato Piccola Industria e il Presidente dei Giovani Imprenditori, con meccanismo di inserimento e di scorrimento in corso di mandato;
- come componenti elettivi, da:
 - a) otto rappresentanti generali eletti dall'Assemblea ordinaria negli anni dispari;
 - b) un numero di ventiquattro rappresentanti aggiuntivi espressi dalle componenti territoriali e merceologiche di cui sopra, in rapporto alla consistenza associativa e votati dalle rispettive assemblee;
 - c) ulteriori rappresentanti nominati dalle assemblee delle medesime componenti territoriali e merceologiche nel numero di due per ogni componente territoriale e merceologica eventualmente dalle stesse incorporate;
 - d) cinque rappresentanti aggiuntivi nominati dalla Piccola Industria e due nominati dai Giovani Imprenditori;
- ne possono inoltre far parte un numero di componenti che non superino il 5% arrotondato per eccesso del totale dei componenti stessi nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa per la durata del mandato del Presidente stesso. E' stabilita la loro decadenza automatica in corso di mandato nel caso di perdita delle prerogative personali o aziendali che ne hanno motivato la nomina.

2. Sono invitati permanenti al Consiglio generale, senza diritto di voto, tutti gli altri Past President, i Revisori contabili e i Proviviri. In Consiglio Generale sono ammessi inviti permanenti, senza diritto di voto, proposti dal Presidente, nel limite massimo di 1/5 dei componenti elettivi dell'organo. Gli inviti devono riguardare rappresentanti di imprese aderenti.

I componenti elettivi del Consiglio generale durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari; i componenti possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di altri tre bienni consecutivi al primo. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

3. Il Consiglio generale si riunisce, di regola, almeno una volta ogni tre mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

4. Sono competenze inderogabili del Consiglio generale:

- a) proporre all'Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività;
- b) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- c) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- d) proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la Delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
- e) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- f) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione che riterrà necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione;
- g) deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
- h) ratificare le domande di adesione deliberate dal Consiglio di Presidenza;
- i) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello Statuto;
- j) approvare il Regolamento di attuazione del presente Statuto;
- k) determinare i criteri per la composizione merceologica delle varie categorie/sezioni e decidere la costituzione e lo scioglimento delle stesse;
- l) pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
- m) istituire eventuali delegazioni territoriali dell'Associazione;
- n) istituire un Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente;

o) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Generale, su proposta del Presidente, può istituire un Consiglio Direttivo

Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo i componenti del Consiglio di Presidenza nonché l'ultimo Past President dell'Unione Industriali.

Compongono inoltre il Consiglio Direttivo fino a 15 membri nominati, di norma nel mese di giugno di ogni biennio pari, dal Presidente tra i rappresentanti di imprese associate, espressione significativa delle diverse realtà dimensionali ed articolazioni merceologiche.

Sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Generale i componenti di cui al precedente comma che non ne facciano già parte ad altro titolo.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Consiglio Direttivo decade contestualmente e viene ricostituito dal nuovo Presidente.

È altresì facoltà del Presidente invitare - in via permanente o alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno, fino ad un massimo di tre - anche soggetti esterni alla compagine associativa di particolare rilevanza ed esperienza per il ruolo ricoperto nel sistema economico, produttivo e scientifico del Paese.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Inoltre esso ha il compito di:

- Stabilire l'azione a breve termine dell'Unione, nell'ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio Generale e delle Direttive di massima dell'assemblea
- Predisporre i piani per l'azione a lungo termine
- Designare, impartendo le direttive normative ed economiche, commissioni aventi lo scopo di studiare, trattare temi specifici con l'assistenza di esperti, a seconda degli argomenti da trattare.

Trovano applicazione le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione previste per il Consiglio di Presidenza.

Alle riunioni partecipa il Direttore Generale.

Art. 11 – Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

1. il Presidente;
2. i Vice Presidenti, eletti in numero variabile fino a 8 nel caso in cui il numero complessivo degli associati sia inferiore a 2000, o fino a 10 nel caso in cui sia maggiore, con mandato quadriennale rinnovabile una sola volta consecutiva negli anni pari.
3. I Presidenti del Gruppo Giovani Imprenditori e del Comitato Piccola Industria, con meccanismo di inserimento e scorrimento in corso di mandato.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dell'Associazione.

I Vice Presidenti non possono durare in carica consecutivamente per più di otto anni.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni 40 giorni.

Alle riunioni partecipa il Direttore Generale.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio generale e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio generale;
- d) deliberare sulle domande di adesione o delegare l'esercizio di tale funzione ad uno dei Vice Presidenti;
- e) deliberare sconti e agevolazioni temporanei legati al primo ingresso in associazione o a casi particolari o di convenzione rispetto alla disciplina generale stabilita dalla Delibera contributiva;
- f) istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto;
- g) designare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- h) sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la Delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio generale e dell'Assemblea;
- i) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica, e comunque con esclusione delle attribuzioni relative alla designazione del Presidente ed alla approvazione delle proposte dei Vice Presidenti;
- j) nominare e revocare su proposta del Direttore Generale dell'Associazione il Vice Direttore;
- k) deliberare le sanzioni di sospensione;
- l) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio pari, su proposta del Consiglio generale. Può durare in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.

Solo laddove la Commissione di designazione verifichi ed accerti l'assenza di candidati - previo parere favorevole del Collegio speciale dei Probiviri confederali - può proporre al Consiglio Generale la conferma del Presidente uscente per un solo biennio, indipendentemente dalla previsione statutaria di durata del mandato. Tale proposta deve essere approvata a scrutinio segreto dal Consiglio Generale con un quorum costitutivo di almeno i tre quarti dei componenti ed il voto favorevole di almeno l'80% dei membri votanti. La stessa proposta dovrà conseguire il voto favorevole del 75% dei votanti in Assemblea che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei voti attribuiti al complesso delle imprese associate in regola con gli obblighi associativi. I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 12 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

- a) la rappresentanza istituzionale e legale esclusiva dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con sovra ordinazione gerarchica rispetto a tutte le cariche associative;
- b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
- c) la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
- d) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
- e) la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
- f) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Art. 13 – Commissione di designazione Procedura di designazione ed elezione

La Commissione è composta dagli ultimi tre Past President purché espressione di imprese regolarmente associate e in assenza di incarichi politici.

La Commissione deve insediarsi in tempo utile rispetto alla scadenza del mandato del Presidente, tenendo conto che le consultazioni hanno una durata non superiore a otto settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nella prima settimana di mandato la Commissione di designazione, con apposita comunicazione ai soci effettivi, sollecita l'invio di eventuali candidature e ne verifica, d'intesa con il Collegio dei Probiviri, il profilo personale e professionale. La stessa Commissione di designazione comunica agli interessati la conclusione degli accertamenti preliminari e, in caso di valutazione positiva, richiede formalmente la conferma di voler partecipare alle consultazioni e la predisposizione di linee programmatiche.

La Commissione ha piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni, con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari espressi da imprese associate in regola con gli obblighi contributivi.

La Commissione comunicherà, con modalità dalla stessa stabilite, alle imprese iscritte i candidati con le relative linee programmatiche.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Art. 14 – Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono sei e i Revisori contabili sono tre effettivi, di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali e due supplenti.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio dispari e possono essere rieletti per un solo quadriennio consecutivo.

Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di *vacatio*.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio generale.

La carica di Probiviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra organizzazione confederale.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Spetta ai 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci o tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel Regolamento di attuazione del presente Statuto. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti speciali per la formazione.

All'inizio di ogni anno i Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa. L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

TITOLO IV

ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 15 – Categorie merceologiche

Le imprese associate sono suddivise in categorie/sezioni merceologiche rappresentanti i principali settori del territorio per la trattazione di questioni di particolare interesse.

La costituzione e lo scioglimento sono deliberati dal Consiglio generale. Devono rappresentare un significativo numero di imprese e ogni categoria/sezione elegge un Presidente ed un Consiglio.

Le norme di elezione, convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione degli organi sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 16 – Comitato Piccola Industria

Il Comitato Piccola Industria è costituito da un numero variabile di rappresentanti delle imprese che occupano non oltre 100 addetti. Ha lo scopo di dare rilevanza alle specifiche istanze delle piccole imprese ed esaminare le questioni di specifico interesse per eventuali proposte agli organi dell'Associazione.

Elegge un Presidente che è membro di diritto del Consiglio di Presidenza.

Le attività e le modalità di funzionamento del Comitato Piccola Industria sono disciplinate all'interno di uno specifico regolamento.

Art. 17 – Gruppo Giovani Imprenditori

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori per promuovere iniziative e azioni in linea con gli scopi del movimento nazionale G.I. di Confindustria.

I Giovani Imprenditori eleggono un Presidente e un Consiglio. Il Presidente è membro di diritto del Consiglio di Presidenza.

Le attività e le modalità di funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinate all'interno di uno specifico regolamento.

TITOLO V

FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 18 – Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, con facoltà di istituire e risolvere il rapporto di lavoro con il personale, delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predisporre la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Può proporre ai sensi dell'art. 10 al Consiglio di Presidenza la nomina o la revoca di un Vice Direttore e ne coordina l'attività.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario.

Può essere affiancato da un Vice Direttore, nominato e revocato su sua proposta dal Consiglio di Presidenza.

Art. 19 – Fondo comune

Il Fondo comune è costituito da:

- contributi e quote di ammissione
- gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve
- gli investimenti mobiliari e immobiliari
- le erogazioni o lasciti a favore dell'Unione Industriali Torino

Il Fondo Comune è indivisibile tra i soci.

Art. 20 – Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.

Il bilancio preventivo viene di norma sottoposto all'approvazione del Consiglio generale entro la riunione in cui viene approvata la bozza di bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea.

Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.

Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio generale corredato dalla relazione del Presidente e di quella dei Revisori Contabili.

Il bilancio dell'Associazione è corredato anche da relazione di certificazione.

Il Consiglio generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo, che deve svolgersi entro il trenta giugno di ciascun anno.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

Art. 21 – Modifiche statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% dei voti totali esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei 75% dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 22 – Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

ELENCO GRUPPI MERCEOLOGICI

- 1) Edilizia
- 2) Gruppo Energia
- 3) Gruppo Materiali da costruzione
- 4) Gruppo Turistico e Alberghiero (GTA)
- 5) Imprese di Impianti Tecnologici (AIT)
- 6) Industrie alimentari
- 7) Industrie chimiche
- 8) Industrie della carta
- 9) Industrie gomma e plastica
- 10) Industrie editoriali
- 11) Industrie grafiche e cartotecniche
- 12) Industrie meccaniche e meccatroniche
- 13) Industrie varie
- 14) Information & Communication Technology (ICT)
- 15) Legno e sughero
- 16) Moda/abbigliamento
- 17) Sanità
- 18) Servizi Ambientali Integrati
- 19) Servizi e Terziario Innovativo (SETI)
- 20) Tessile/cotoniera
- 21) Tessili vari
- 22) Trasporti ed infrastrutture
- 23) Vetro, ceramica ed abrasivi

